

## **I NIPOTI HANNO DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO MORALE PER LA PERDITA DEL NONNO NON CONVIVENTE**

*(Cass. 7.12.2017 n.29332)*

L'importanza dei nonni nell'ambito dei rapporti familiari è stata riconosciuta dal D.Lgs. n.154/2013, che ha modificato l'art 317 bis cod.civ. Il nuovo testo prevede che "gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni."

Con questa recente pronuncia la Suprema Corte applica il principio al campo risarcitorio, anche nei confronti dei nipoti non conviventi.

### **Il caso**

A seguito del decesso di un anziano signore in un sinistro stradale, i figli agiscono in giudizio per il risarcimento dei danni non patrimoniali, anche a nome dei loro figli minori, nipoti della vittima.

I giudici di merito, sia in primo grado che in appello, riconoscono il risarcimento ai figli della vittima, nonché al nipote convivente con il nonno deceduto, mentre negano il risarcimento ai nipoti non conviventi.

### **La sentenza di Cassazione**

Impugnando in Cassazione la sentenza di appello, i figli della vittima contestano il fatto che sia stato negato il risarcimento del danno parentale ai nipoti non conviventi. In particolare, contestano l'affermazione della Corte d'Appello secondo cui "la lesione da perdita del rapporto parentale subita da soggetti estranei al ristretto nucleo familiare, come nel caso di specie, è risarcibile ove sussista una situazione di convivenza, quale connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentela anche allargate".

La Suprema Corte, accogliendo il ricorso, osserva che non è corretto limitare la "società naturale" (a cui fa riferimento l'art 29 Costituzione) all'ambito ristretto della "cosiddetta famiglia nucleare". Il rapporto nonni-nipoti, continua la Corte, non può essere vincolato dalla convivenza e deve essere data la possibilità, ai non conviventi, di "provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto".

Deve quindi ritenersi "superato" - continua la Corte - il diverso orientamento giurisprudenziale che era stato richiamato dai giudici d'appello.

Il Collegio afferma quindi il nuovo principio, per cui "deve ritenersi che anche il legame parentale fra nonno e nipote consenta di presumere che il secondo subisca un pregiudizio non patrimoniale in conseguenza della morte del primo (per la perdita della relazione con una figura di riferimento e dei correlati rapporti di affetto e di solidarietà familiare) e ciò anche in difetto di un rapporto di convivenza, fatta salva ovviamente la necessità di considerare l'effettività e la consistenza della relazione parentale ai fini della liquidazione del danno."

d. m.